

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE - Deliberazione del Consiglio

Deliberazione 21 luglio 2026, n. 163 – 17101

Disposizioni per la sperimentazione per la rimodulazione in via temporanea delle limitazioni alla combustione all'aperto dei residui vegetali finalizzata all'individuazione di indirizzi e criteri utili per la ridefinizione della zonizzazione del territorio regionale, quale parametro da assumere per la successiva attuazione della nuova direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2024/2881/UE.

(Proposta di deliberazione n. 152).

(o m i s s i s)

Tale deliberazione, nel testo che segue, come emendata, posta in votazione mediante procedimento elettronico (*allegato conservato agli atti*), ha avuto il seguente esito:

Presenti	n. 45 Consiglieri
Votanti	n. 26 Consiglieri
Hanno votato sì	n. 26 Consiglieri
Non hanno partecipato alla votazione	n. 19 Consiglieri

Il Consiglio approva

Il Consiglio regionale

vista la deliberazione del Consiglio regionale 10 dicembre 2024, n. 18-28783 (Approvazione del Piano regionale di qualità dell'aria, ai sensi della legge regionale 7 aprile 2000, n. 43 e del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 novembre 2023, n. 155);

visti gli ordini del giorno n. 44 (Il Piano Regionale di Qualità dell'Aria e le sue ricadute sull'attività zootecnica) e n. 96 (Modifiche alla regolamentazione sulla combustione dei materiali vegetali) approvati il 10 dicembre 2024, collegati all'approvazione del Piano regionale di qualità dell'aria, con i quali il Consiglio regionale ha impegnato la Giunta regionale a:

- emanare al più presto provvedimenti esplicativi sul semaforo per gli abbruciamenti;
- prevedere l'introduzione di "finestre" temporali di combustione, limitate e non consecutive, che possano essere attivate qualora le condizioni meteorologiche, climatiche e ambientali lo consentano, come indicato dal modello previsionale elaborato da ARPA Piemonte;
- monitorare costantemente l'andamento delle pratiche di combustione e valutare l'efficacia delle misure adottate, apportando eventuali correttivi in base ai risultati ottenuti e alle segnalazioni del territorio;

vista la deliberazione della Giunta regionale 26 febbraio 2021, n. 9-2916 (Disposizioni straordinarie in materia di tutela della qualità dell'aria ad integrazione e potenziamento delle misure di limitazione delle emissioni, strutturali e temporanee, di cui alla D.G.R. n. 14-1996 del 25 settembre 2020, e dei vigenti protocolli operativi) con cui sono state approvate le disposizioni straordinarie per la qualità dell'aria ad integrazione e potenziamento delle misure di limitazione delle emissioni, strutturali e temporanee, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 25 settembre 2020, n. 14-1996 (DGR n. 22-5139 del 5 giugno 2017. Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria nel Bacino Padano. Aggiornamento dello schema di ordinanza sindacale tipo e dell'elenco dei comuni interessati, di cui alla d.g.r. 9 agosto 2019, n. 8-199, per l'applicazione delle misure di limitazione delle emissioni a partire dalla stagione invernale 2020/2021), tra le quali l'introduzione, a partire dal 1° marzo 2021, di un meccanismo di

attivazione delle limitazioni temporanee, nel periodo compreso tra il 15 settembre ed il 15 aprile, che comporti l'adozione preventiva dei provvedimenti di limitazione, in modo da prevenire l'eventuale occorrenza dei superamenti del valore limite giornaliero di PM10, disponendo che con specifica determinazione regionale del competente Settore emissioni e rischi ambientali saranno esplicitate le modalità ed i criteri per l'attivazione del meccanismo sopra citato;

vista la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2025, n. 31-2068 (Direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa. Decreto legislativo 155/2010. Legge regionale 43/2000. Verifica e aggiornamento della zonizzazione, della classificazione del territorio regionale piemontese e del relativo programma di valutazione per l'anno 2025 e conseguente assegnazione ad ARPA Piemonte di risorse per l'adeguamento della rete di misura), che, ai sensi del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa) e dell'articolo 8 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 43 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria), in sostituzione degli allegati 1 e 2 della deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2019, n. 24-903 (Verifica ed aggiornamento della zonizzazione e della classificazione del territorio regionale piemontese ed aggiornamento del relativo programma di valutazione della qualità dell'aria ambiente, ai sensi degli articoli 4 e 5 del d.lgs. 155/2010 Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa), ha approvato:

- all'allegato 1, l'aggiornamento della zonizzazione del territorio regionale e la revisione della classificazione con riferimento agli obiettivi di protezione per la salute umana con riferimento agli inquinanti NO₂, SO₂, C₆H₆, CO, PM₁₀, PM_{2,5}, Pb, As, Cd, Ni, B(a)P, e la nuova zonizzazione del territorio regionale e relativa classificazione con riferimento agli obiettivi di protezione della vegetazione e degli ecosistemi con riferimento all'inquinante ozono;
- all'allegato 2, l'aggiornamento del programma di valutazione della qualità dell'aria, recante la nuova configurazione della rete di rilevamento della qualità dell'aria e degli strumenti necessari alla valutazione della stessa;

vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2024/2881/UE del 23 ottobre 2024, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, che ha riunito in un testo unico la direttive n. 2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004, concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente, e n. 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, dettando disposizioni in materia di qualità dell'aria volte a conseguire un obiettivo di inquinamento zero, in modo che la qualità dell'aria all'interno dell'Unione sia progressivamente migliorata fino al raggiungimento di livelli non più considerati nocivi per la salute umana, gli ecosistemi naturali e la biodiversità, quali definiti dalle migliori e più recenti prove scientifiche disponibili, contribuendo in tal modo a creare un ambiente privo di sostanze tossiche entro il 2050;

preso atto che dalle valutazioni effettuate da ARPA Piemonte, contenute nella relazione tecnica "Aggiornamento del protocollo operativo di cui alla D.G.R. n. 9-2916 del 26 febbraio 2021 e rimodulazione in via sperimentale e temporanea delle limitazioni alla combustione all'aperto dei residui vegetali", trasmessa con nota prot. n. 12747 del 13 febbraio 2025, come da documentazione agli atti della Direzione regionale Ambiente, energia e territorio, emerge che:

- la sussistenza di determinate condizioni meteorologiche, climatiche e ambientali, può favorire, in determinate aree del territorio, per periodi temporalmente limitati, la presenza di valori di concentrazione di materiale particolato PM₁₀ in atmosfera sensibilmente inferiori ai limiti giornalieri, attualmente vigenti a tutela della salute umana, tale da consentire di valutare la possibilità di una sperimentazione, inerente la rimodulazione delle limitazioni,

attualmente vigenti in materia di combustione all'aperto dei residui vegetali, nel periodo compreso dal 15 settembre al 15 aprile dell'anno successivo;

- la rimodulazione sperimentale delle limitazioni in materia di combustione all'aperto dei residui vegetali, nei territori e nelle finestre temporali nelle quali sussistono le condizioni meteorologiche, climatiche e ambientali considerate da ARPA Piemonte, non produce effetti apprezzabili sui valori di concentrazione del particolato atmosferico;

richiamato il decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69 (Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano), convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, il cui articolo 10, in particolare:

- al comma 1, sancisce che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e fatta salva la possibilità di adottare speciali deroghe per motivi sanitari e di sicurezza e per altri motivi previsti dalla normativa vigente, nelle zone individuate ai sensi del decreto legislativo 155/2010, appartenenti alle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto in cui risultano superati i valori limite, giornaliero o annuale, di qualità dell'aria ambiente previsti per il materiale particolato PM10 dall'allegato XI al decreto legislativo 155/2010, le pratiche agricole di cui al medesimo articolo 182, comma 6 bis, del d.lgs. 152/2006 sono ammesse solo nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, settembre e ottobre;
- al comma 2, stabilisce che il comma 1 si applica alle zone interessate da superamenti del valore limite comunicati alle competenti autorità europee entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di monitoraggio e per il periodo che intercorre tra il 1° ottobre di tale anno e il 30 settembre dell'anno seguente;
- al comma 3, stabilisce, infine, che il comma 1 non si applica alle zone montane e agricole svantaggiate ai sensi del regolamento europeo sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) vigente al momento dell'esercizio delle pratiche agricole oggetto del medesimo articolo;

richiamato, inoltre, l'articolo 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 152/2006, il quale sancisce che:

- le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), del medesimo decreto, quali, tra l'altro, gli sfalci e le potature nell'ambito delle buone pratiche colturali, effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata;
- i comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al medesimo comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10);

richiamato, altresì, l'articolo 10 della legge regionale 4 ottobre 2018, n. 15 (Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi"), il quale, in particolare:

- al comma 2, vieta l'abbruciamento di materiale vegetale di cui al suddetto articolo 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 152/2006 su tutto il territorio regionale, nel periodo

compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo dell'anno successivo, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di qualità dell'aria;

- al comma 2 bis, vieta l'abbruciamento dei residui colturali del riso nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 31 marzo dell'anno successivo, disponendo che a tale divieto si deroga in presenza di suoli asfittici, da individuare con specifico provvedimento della Giunta regionale, ove l'interramento delle paglie generi un accumulo indesiderato di sostanza organica indecomposta;
- al comma 3, vieta l'accensione di fuochi o l'abbruciamento di materiale vegetale in terreni boscati, come definiti dall'articolo 3 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste), arbustivi e pascolivi, fino ad una distanza inferiore a cinquanta metri da essi;
- al comma 4, ammette specifiche deroghe a quanto disposto dal comma 3, rendendole possibili soltanto dall'alba al tramonto e comunque in assenza di vento;

richiamato, infine, l'articolo 16, comma 1 bis, della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), ai sensi del quale:

- il divieto di abbruciamento di materiale vegetale, nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo dell'anno successivo, di cui all'articolo 10 della legge regionale 15/2018, può essere derogato, limitatamente all'abbruciamento dei residui colturali, per un massimo di trenta giorni, anche non continuativi, per i comuni classificati come montani, collinari e come collina depressa e, per un massimo di quindici giorni anche non continuativi, per le aree di pianura;
- tali deroghe, fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 152/2006 e dagli articoli 2 e 5 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del mare 17 ottobre 2007 (Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)), possono essere concesse dai sindaci con ordinanza solo per motivi sanitari e di sicurezza e per altri motivi previsti dalla normativa vigente, in attuazione dell'articolo 10, comma 1, del decreto legge 69/2023, fatto salvo quanto disposto dal comma 3 del medesimo articolo per le zone montane e agricole svantaggiate, ai sensi del regolamento europeo sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR, e quanto previsto dalle disposizioni regionali in materia di qualità dell'aria e relativi provvedimenti attuativi;

preso atto che la Direzione regionale Ambiente, energia e territorio, Settore Qualità dell'aria e innovazione tecnologica per l'ambiente della Giunta regionale ha verificato che:

- alcune pratiche colturali tipiche degli ambiti montani e collinari, quali quelle del castagno, del nocciolo e della vite, esercitate nei comuni non appartenenti alla zona IT0121 (Zona denominata di Montagna) ma a questa confinante, richiedono il ricorso all'abbruciamento dei materiali vegetali in ragione della difficoltà di rimuovere tali resti con mezzi meccanici in contesti di elevata acclività dei versanti interessati dalle colture;
- la scala spaziale di lavoro adottata dal Piano regionale della qualità dell'aria per definire la zonizzazione basata sui limiti amministrativi comunali non permette di tenere in debito conto, nelle aree di passaggio fra zone diverse, dell'elevata variabilità delle caratteristiche territoriali locali con particolare riferimento all'uso del suolo e della pratica agricola;
- alla luce degli esiti della sopraccitata relazione tecnica di ARPA Piemonte, da ricalibrare alla nuova zonizzazione regionale, sussistono, pertanto, le condizioni per prevedere, al fine di dare corso agli ordini del giorno n. 44 e n. 96 approvati dal Consiglio regionale nella seduta del 10 dicembre 2024, la possibilità di consentire l'abbruciamento limitatamente alle pratiche colturali precedentemente indicate, in via sperimentale e soltanto in specifiche condizioni meteorologiche e climatiche che rappresentano il necessario prerequisito ambientale, con la finalità di valutare la significatività dell'impatto sulla qualità dell'aria,

anche nell'ottica di una possibile individuazione di indirizzi e criteri utili per la ridefinizione della zonizzazione del territorio, tenuto conto della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2024/2881/UE del 23 ottobre 2024;

- la suddetta sperimentazione proposta, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 14 delle norme di attuazione del Piano regionale di qualità dell'aria per contenere il numero di superamenti per anno civile del valore limite giornaliero di PM10 di 50 µg/m3, non deve essere applicata, in via cautelativa, nei comuni ricadenti nelle fattispecie descritte al comma 1 del medesimo articolo, ad avvenuto superamento per venti volte di tale limite entro il mese di febbraio;

preso atto che la deliberazione della Giunta regionale 30 marzo 2026, n. 12-2397 (Ordini del giorno del Consiglio regionale n. 44 e 96 del 10 dicembre 2024. Disposizioni per la sperimentazione per la rimodulazione in via temporanea delle limitazioni alla combustione all'aperto dei residui vegetali finalizzata all'individuazione di indirizzi e criteri utili per la ridefinizione della zonizzazione del territorio regionale, quale parametro da assumere a modifica del vigente "Piano regionale di qualità dell'aria", di cui alla D.C.R. n. 18-28783 del 10 dicembre 2024) fa salve le prerogative in materia attribuite ai sindaci con riferimento al territorio amministrato, la necessità di interrompere la sperimentazione in relazione all'evidenza di effetti significativi sulla qualità dell'aria, nonché la sussistenza dei divieti previsti dalle norme regionali e statali vigenti, in particolare:

- il divieto di combustione dei materiali vegetali nei comuni delle zone IT0118 (Agglomerato di Torino), IT0119 (Zona denominata Pianura) e IT0120 (Zona denominata Collina), di cui all'allegato I (Elenco dei comuni dell'agglomerato e delle zone individuate e loro caratteristiche) della deliberazione della Giunta regionale n. 31-2068 del 2025, nei mesi di gennaio, febbraio, luglio, agosto, novembre e dicembre, secondo quanto disposto e alle condizioni di cui all'articolo 10, commi 1, 2 e 3, del decreto legge 69/2023, fatta salva la possibilità di adottare speciali deroghe per motivi sanitari e di sicurezza e per altri motivi previsti dalla normativa vigente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 152/2006;
- il divieto di combustione dei materiali vegetali nei comuni dell'intero territorio regionale, nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo dell'anno successivo, come disposto all'articolo 10, commi 2, 3 e 4 della legge regionale 15/2018;
- il divieto di abbruciamento delle paglie e delle stoppie del riso disposto dall'articolo 10, comma 2 bis, della legge regionale 15/2018;

ritenuto opportuno, ai fini di una corretta sperimentazione, per migliorare la comunicazione inerente alle limitazioni vigenti in materia di combustione all'aperto dei residui vegetali, nonché al fine di consentire una più agevole comprensione delle limitazioni attive su un determinato territorio da parte dei cittadini interessati:

- dare evidenza delle disposizioni vigenti in materia di abbruciamenti con uno specifico bollettino, redatto da ARPA Piemonte sulla base del modello previsionale dalla stessa elaborato, dettagliatamente descritto nella sopraccitata relazione tecnica, da pubblicizzare opportunamente attraverso i canali del Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici della Direzione regionale Agricoltura e cibo, sulla cui base i sindaci, secondo quanto disposto dall'articolo 16, comma 1 bis, della legge regionale 1/2019, possono emanare i provvedimenti sindacali di competenza, fermi restando i limiti e le condizioni di cui all'articolo 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 152/2006;
- approvare la sperimentazione, relativamente alle colture di castagno, nocciolo, vite e altri fruttiferi poste in comuni non appartenenti alla zona IT0121 (Zona denominata di Montagna) ma a questa confinanti, secondo la modalità dettagliatamente descritta nella citata relazione di ARPA, a decorrere dal 15 settembre 2026 fino al 30 settembre 2026 e dal 1° aprile 2027 fino al 15 aprile 2027, disponendo che la Direzione regionale Ambiente,

energia e territorio, con il supporto tecnico scientifico di ARPA Piemonte, provveda a valutare l'efficacia delle misure adottate con la presente sperimentazione e a utilizzare i risultati della sperimentazione medesima per l'aggiornamento del Piano regionale di qualità dell'aria, a seguito dell'entrata in vigore delle ulteriori limitazioni previste dal decreto legge 12 settembre 2023, n. 121 (Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 novembre 2023, n. 155;

vista la deliberazione della Giunta regionale 30 marzo 2026, n. 12-2397 di proposta al Consiglio regionale e preso atto delle motivazioni in essa addotte;

vista la deliberazione della Giunta regionale 30 gennaio 2026, n. 3-2182 di approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

preso atto che, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 25 gennaio 2024, n. 8-8111 (Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361), la deliberazione della Giunta regionale n. 12-2397 del 2026 attesta la propria regolarità amministrativa nonché di non comportare effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione, in quanto trattasi di provvedimento di natura pianificatoria;

acquisito il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso in data 19 giugno 2026;

acquisito il parere favorevole della V commissione consiliare, espresso a maggioranza dei presenti in data 15 luglio 2026;

d e l i b e r a

1) di dare mandato ad ARPA Piemonte di attivare uno specifico bollettino in cui si evidenziano le disposizioni vigenti in materia di abbruciamenti, da pubblicizzare con le modalità indicate in premessa, sulla cui base i sindaci, secondo quanto disposto dall'articolo 16, comma 1 bis, della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), possono emanare i provvedimenti sindacali di competenza, fermi restando i limiti e le condizioni di cui all'articolo 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

2) di approvare la sperimentazione, relativamente alle colture di castagno, nocciolo, vite e altri fruttiferi poste in comuni non appartenenti alla zona IT0121 (Zona denominata di Montagna) ma a questa confinanti, secondo la modalità e alle condizioni richiamate in premessa, a decorrere dal 15 settembre 2026 al 30 settembre 2026 e dal 1° aprile 2027 fino al 15 aprile 2027;

3) di dare mandato alla Direzione regionale Ambiente, energia e territorio, con il supporto tecnico scientifico di ARPA Piemonte, di valutare l'efficacia delle misure adottate con la sperimentazione stessa e di utilizzarne i risultati per l'individuazione di indirizzi e criteri utili per la ridefinizione della zonizzazione del territorio regionale, quale parametro da assumere per la successiva attuazione

della nuova direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2024/2881/UE del 23 ottobre 2024, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

4) di dare atto che la presente deliberazione non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione, in quanto trattasi di provvedimento di natura pianificatoria.